

## **Davide Campari-Milano S.p.A.**

### **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria in occasione di modifiche statutarie**

\*\*\*

La presente relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. (la 'Società'), ai sensi dell'articolo 72 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, per illustrare le modifiche allo statuto sociale (lo 'Statuto') che vengono proposte all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in prima convocazione, per il 27 aprile 2012 e, occorrendo in seconda convocazione, per il 30 aprile 2012 con il seguente punto all'ordine del giorno.

#### **Parte straordinaria**

1. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, degli articoli 15 e 27 per l'adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 e degli articoli 21 e 22 per l'adeguamento al Codice di autodisciplina delle società quotate.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le seguenti modifiche allo Statuto.

#### **Articolo 11**

L'ultimo comma dell'articolo 11 dettato in tema di delega alla partecipazione alle assemblee prevede che i soci possano farsi rappresentare secondo le modalità previste dalla normativa in materia e che le deleghe possano essere notificate elettronicamente alla Società secondo una delle modalità previste dalla normativa regolamentare applicabile.

Si propone di chiarire che debbano ritenersi validamente notificate le deleghe ricevute a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate dall'avviso di convocazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 135-*novies* TUF, il quale prescrive che le società indichino nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.

#### **Articolo 15**

La legge 12 luglio 2011 n. 120 ha introdotto in Italia le quote di genere per la composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e a controllo pubblico.

La norma obbliga gli emittenti a prevedere dei criteri di composizione dei predetti organi che garantiscano, per i primi tre mandati conferiti successivamente al 12 agosto 2012, al

genere meno rappresentato non meno di 1/5 dei posti all'interno dell'organo durante il primo mandato e non meno di 1/3, per i due mandati successivi.

In attuazione a tali disposizioni Consob ha emanato la delibera 18098 del 8 febbraio 2012, che, introducendo l'articolo 144-*undecies* nella delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, ha stabilito, tra l'altro, che

(a) *'le modalità di formazione delle liste nonché i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni'* devono essere stabiliti per via statutaria;

(b) *gli statuti 'non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre'*;

(c) il riparto tra generi deve essere garantito anche a seguito di sostituzione di membri dell'organo.

Si propone quindi di introdurre l'obbligo per l'azionista che presenta una lista con almeno tre candidati di contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima che sarà di volta in volta applicabile.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme per l'elezione del consigliere di minoranza, non risulti rispettata la quota minima del genere meno rappresentato applicabile, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

### **Articolo 27**

Anche nel caso di rinnovo del Collegio Sindacale, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

Qualora, in conseguenza della elezione del sindaco di minoranza, non risulti rispettata la quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Sono previste specifiche previsioni per assicurare che in caso di cessazione dell'incarico di un Sindaco Effettivo siano comunque rispettate le quote di genere previste dalla normativa.

Qualora neanche applicando tali previsioni non risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco Effettivo del genere meno rappresentato.

### **Articoli 21 e 22**

Si rende infine opportuno modificare gli articoli 21 e 22 dello Statuto al fine di rendere le disposizioni ivi contenute in tema dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione maggiormente coerenti con quanto previsto dalle recenti modifiche del Codice di autodisciplina delle società quotate.

Le nuove norme consentiranno anche una maggiore elasticità nella determinazione dei compiti e delle funzioni dei predetti Comitati alle raccomandazioni dettate dalla competente autorità di vigilanza sui mercati regolamentati e/o dalla società di gestione del mercato regolamentato, nonché dalle migliori prassi nazionali e internazionali.

\*\*\*

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in prima convocazione, per il 27 aprile 2012 e in seconda convocazione, per il 30 aprile 2012 e che nessuna di essa comporta la ricorrenza del diritto di recesso.

<b>Statuto attuale</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>Articolo 11</b>
<p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in Italia, con le modalità e termini previsti dalla legge e dai</p>	<p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in Italia, con le modalità e termini previsti dalla legge e dai</p>

<p>regolamenti applicabili.</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla Società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.</p> <p>I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.</p> <p>La delega può essere notificata elettronicamente alla Società secondo una delle modalità previste dalla normativa regolamentare applicabile.</p>	<p>regolamenti applicabili.</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla Società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.</p> <p>I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.</p> <p>La delega può essere notificata elettronicamente alla società secondo le modalità previste dalla normativa applicabile; <b>sono validamente notificate le deleghe ricevute a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate dall'Avviso di convocazione.</b></p>
<b>Articolo 15</b>	<b>Articolo 15</b>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta</p>

consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

**Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.**

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

~~Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.~~

<p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, sarà determinato in misura pari al numero dei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi;</li> <li>- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;</li> <li>- il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</li> </ul> <p>Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore della metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa</p>	<p><del>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</del></p> <p><b>Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, sarà determinato in misura pari al numero dei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi;</li> <li>- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;</li> <li>- il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</li> </ul> <p><b>Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.</b></p> <p>Non si tiene conto delle liste che abbiano</p>
---	--

<p>e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista suddetta.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o più Amministratori cessati, l'elezione è effettuata dall'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di legge.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge.</p>	<p>conseguito una percentuale di voti inferiore della metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista suddetta.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, <b>nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.</b></p> <p>Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o più Amministratori cessati, l'elezione è effettuata dall'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di legge.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo</p>
--	---

<p>Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>
<b>Articolo 21</b>	<b>Articolo 21</b>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale (e del Comitato Audit di cui al successivo comma del presente articolo), nomina uno o più dirigente/i preposto/i alla redazione dei documenti contabili, che svolgerà/anno le funzioni previste dalla legge; possono essere nominati a tale funzione coloro che abbiano maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato per il controllo interno ("Comitato Audit"), con funzioni consultive e</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale <del>(e del Comitato Audit di cui al successivo comma del presente articolo)</del>, nomina uno o più dirigente/i preposto/i alla redazione dei documenti contabili, che svolgerà/anno le funzioni previste dalla legge; possono essere nominati a tale funzione coloro che abbiano maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.</p> <p><del>Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato per il controllo interno ("Comitato Audit"), con funzioni consultive</del></p>

<p>propositive, composto in prevalenza da membri del Consiglio di Amministrazione non legati da rapporti contrattuali e/o di partecipazione con il Gruppo di cui la Società fa parte.</p> <p>Alle riunioni del Comitato Audit potrà partecipare anche il Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Comitato Audit valuta l'adeguatezza delle procedure di controllo interno, nonché del piano di lavoro del/i preposto/i al controllo interno e ne riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.</p>	<p><del>e propositive, composto in prevalenza da membri del Consiglio di Amministrazione non legati da rapporti contrattuali e/o di partecipazione con il Gruppo di cui la Società fa parte.</del></p> <p><del>Alle riunioni del Comitato Audit potrà partecipare anche il Presidente del Collegio Sindacale.</del></p> <p><del>Il Comitato Audit valuta l'adeguatezza delle procedure di controllo interno, nonché del piano di lavoro del/i preposto/i al controllo interno e ne riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.</del></p>
<b>Articolo 22</b>	<b>Articolo 22</b>
<p>Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato per la remunerazione e le nomine ("Comitato Remunerazione e Nomine"), con funzioni consultive e propositive, composto da membri del Consiglio di Amministrazione in prevalenza non esecutivi.</p> <p>Il Comitato Remunerazione e Nomine ha il compito di formulare proposte per la nomina e la remunerazione degli Amministratori cui siano stati attribuiti funzioni e poteri specifici e, se del caso, di coloro che ricoprono ruoli chiave nella dirigenza della Società.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione può <del>costituire un</del> <b>istituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive (quali ad esempio, comitato per la remunerazione e/o per le nomine, ("Comitato Remunerazione Nomine"), con funzioni consultive e propositive</b> composto da membri del Consiglio di Amministrazione <del>in prevalenza non esecutivi.</del> <b>comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi) determinandone, all'atto dell'eventuale costituzione, le norme organizzative, le funzioni e i poteri, nonché mettendo a disposizione mezzi e risorse adeguate ai</b></p>

	<p><b>compiti di volta in volta attribuiti.</b></p> <p><del>Il Comitato Remunerazione e Nomine ha il compito di formulare proposte per la nomina e la remunerazione degli Amministratori cui siano stati attribuiti funzioni e poteri specifici e, se del caso, di coloro che ricoprono ruoli chiave nella dirigenza della Società.</del></p> <p><b>Nell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle raccomandazioni eventualmente dettate dalla competente autorità di vigilanza sui mercati regolamentati e/o dalla società di gestione del rilevante mercato regolamentato, nonché delle migliori prassi nazionali e internazionali, ferma restando la preminente valutazione dell'interesse della Società e delle sue peculiari esigenze connesse, fra l'altro, alla sua dimensione, al suo grado di complessità e al settore di attività.</b></p>
<b>Articolo 27</b>	<b>Articolo 27</b>
<p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni : una per i</p>	<p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni : una per i</p>

<p>candidati alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla carica di Sindaci Supplenti.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, ovvero in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto in materia.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni, comprovante tale titolarità.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altra società nei limiti di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.</p> <p>Per la presentazione, il deposito e la</p>	<p>candidati alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla carica di Sindaci Supplenti.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, ovvero in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto in materia.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni, comprovante tale titolarità.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altra società nei limiti di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.</p> <p>Per la presentazione, il deposito e la</p>
---	---

pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;
- 2 . dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

**Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).**

~~All'elezione dei Sindaci si procede come segue:~~

**Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione dei Sindaci si procederà come segue:**

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

**Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di**

<p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralità di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo consenta, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste risultate prime per numero di voti (ex aequo tra liste di maggioranza):</p> <p>a) due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti sono tratti dalla lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, dalla lista presentata dal maggior numero di soci o, in ulteriore subordine, dalla lista il cui primo candidato in ordine progressivo ha la maggiore anzianità anagrafica;</p> <p>b) il restante Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che segue, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a).</p> <p>In caso di parità tra liste risultate seconde per</p>	<p><b>Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.</b></p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralità di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo consenta, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste risultate prime per numero di voti (ex aequo tra liste di maggioranza):</p> <p>a) due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti sono tratti dalla lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, dalla lista presentata dal maggior numero di soci o, in ulteriore subordine, dalla lista il cui primo candidato in ordine progressivo ha la maggiore anzianità anagrafica;</p> <p>b) il restante Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che segue, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a).</p> <p>In caso di parità tra liste risultate seconde per</p>
--	---

numero di voti (ex aequo tra liste di minoranza), un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco Supplente sono tratti dalla lista individuata secondo i criteri di cui alla lettera a) del precedente comma.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del Collegio Sindacale è nominata dall'Assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove disponibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

numero di voti (ex aequo tra liste di minoranza), un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco Supplente sono tratti dalla lista individuata secondo i criteri di cui alla lettera a) del precedente comma.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del Collegio Sindacale è nominata dall'Assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

~~In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove disponibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.~~

**In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.**

**Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere**

<p>In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.</p>	<p><b>eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.</b></p> <p>In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.</p>
---	---

Sesto San Giovanni, 12 marzo 2012

Davide Campari-Milano S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione